

# LAVORIS

ARBEITSRECHTSBERATUNG  
CONSULENZA DEL LAVORO



Bolzano, 14 aprile 2026

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA SU MALATTIA E CERTIFICATI MEDICI

Gentile Cliente,

con la presente circolare forniamo un riepilogo delle disposizioni che disciplinano l'assenza per malattia del lavoratore dipendente.

**Arbeitsrechtsberatung  
Consulenza del lavoro**

Dott. Fabio Selle  
Dott. Maura Mochi  
Dott. Manfred Spögler  
Dott. Ulrike Kofler  
Rag. Luca Solano  
Dott. Matthias Pirrone  
Dott. Alessia Negri  
Dott. Giulio Bolego

**Rechtsanwältin | Avvocato**

Ra. (D) Avv. (I) Susanne Raab

**Lavoris**

Via G.-di-Vittorio-Straße, 16  
I-39100 Bolzano - Bozen  
+39 0471 56 77 77  
[info@lavoris.it](mailto:info@lavoris.it)  
[www.lavoris.it](http://www.lavoris.it)

## Inizio malattia

All'insorgere della malattia il lavoratore deve provvedere a:

- comunicare al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità per successivi controlli medici,
- sottoporsi dal primo giorno di malattia a visita medica,
- rendersi reperibile all'indirizzo comunicato al datore di lavoro e indicato nel certificato medico.

## Comunicazione al datore di lavoro

In caso di malattia, anche di un solo giorno, il lavoratore è tenuto ad avisare immediatamente il datore di lavoro dell'assenza; il termine entro cui deve avisare, è generalmente previsto dalla **contrattazione collettiva**, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi diversi con un eventuale **regolamento aziendale**.

## Certificazione di malattia

All'insorgere della malattia il lavoratore deve sottoporsi a una visita medica da parte del proprio medico curante per farsi rilasciare la certificazione medica, che viene emessa:

- **di regola - in modalità telematica:** il medico provvede in questo modo all'invio all'INPS e il lavoratore comunica al datore di lavoro entro il termine perentorio di 2 giorni il numero di protocollo identificativo del certificato (PUC). Dal 2026 il PUC viene trasmesso per ogni evento di malattia all'interno della denuncia contributiva mensile (uniemens) per un controllo puntuale delle prestazioni di malattia pagate dall'INPS ;
- **in casi marginali** (es. impossibilità all'invio telematico da parte del medico o della struttura sanitaria, medico non convenzionato con il SSN) – **in modalità cartacea:** il lavoratore deve provvedere entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio ad inviarlo all'INPS e al datore di lavoro.

## Stato di malattia diagnosticato da una struttura ospedaliera o dal pronto soccorso - Ricovero

Il caso di permanenza per più giorni o di permanenza notturna al pronto soccorso, equivale al caso del ricovero; quando invece la permanenza è solo diurna il paziente alla dimissione deve farsi rilasciare un certificato di malattia. Le strutture di pronto soccorso sono tenute all'invio telematico del certificato di malattia e ricovero, nelle ipotesi di impossibilità lo rilasciano in modalità cartacea al dipendente che deve provvedere all'invio all'INPS e al datore di lavoro sempre entro il termine di due giorni dalla data di rilascio.

I certificati con prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso devono contenere l'indicazione di stato di "incapacità lavorativa" del paziente.

In caso di ricovero, qualora non vi abbia provveduto la struttura ospedaliera, il certificato di ricovero deve essere inoltrato nel termine di un anno all'INPS e al datore di lavoro a cura del lavoratore.

# LAVORIS

ARBEITSRECHTSBERATUNG  
CONSULENZA DEL LAVORO

## Decorrenza della malattia

In caso di **visita ambulatoriale** (quindi svolta presso lo studio del medico), **dal giorno di rilascio del certificato**.

In caso di **visita domiciliare** (svolta dal medico presso il domicilio del lavoratore), nel caso in cui il dipendente fosse stato malato anche il giorno prima, il medico può far decorrere la malattia **anche dal giorno precedente**.

Qualora la visita medica venga **effettuata al termine della giornata lavorativa**, la prognosi ricomprende anche la giornata lavorativa; in questo caso sulla presenza verranno riportate le ore effettivamente lavorate, ma la giornata verrà conteggiata ai fini della carenza.

In considerazione del fatto che il medico provvede a dare indicazione nel certificato medico se si tratta di visita ambulatoriale o domiciliare e tale informazione è quindi a disposizione dell'INPS, in caso di visita ambulatoriale si può riconoscere al lavoratore la malattia **ESCLUSIVAMENTE dalla data di emissione** senza considerare eventuali retrodatazioni apposte dal medico.

## Continuazione della malattia

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro **il perdurare dello stato di malattia oltre la data indicata nel certificato di inizio**. La certificazione medica va richiesta **entro il primo giorno successivo alla scadenza** del precedente periodo di malattia, il medico curante lo trasmette all'INPS che lo mette a disposizione del datore di lavoro.

## Ricaduta

Se il lavoratore si ammala **entro il trentesimo giorno dalla fine dell'evento precedente**, la malattia è considerata continuazione della precedente, se qualificata come tale dal medico in fase di emissione del certificato. Questo ha effetti economici ai fini del calcolo dell'indennità a carico dell'INPS, che in questo caso interviene dal primo giorno, in quanto la carenza viene imputata all'evento iniziale. *Ciò premesso, è bene che i dipendenti siano sensibilizzati sul tema della continuazione e della ricaduta in modo da far qualificare correttamente dal medico gli eventi ed evitare la duplicazione di periodi di carenza non dovuti.*

Cicli di cure ambulatoriali ricorrenti comportanti incapacità al lavoro sono trattati come ricaduta se sul certificato medico è barrata la relativa casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dal precedente.

## Rientro anticipato sul posto di lavoro

Per rientrare in servizio prima del termine della prognosi assegnata, il lavoratore deve farsi rilasciare un **certificato medico di rettifica della prognosi originaria**.

## Malattia all'estero

Il lavoratore che si ammala all'estero ha gli stessi obblighi di comunicazione, certificazione e reperibilità come in Italia.

La prestazione economica viene riconosciuta solo in presenza di un certificato riportante tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana, ovvero: l'intestazione, i dati anagrafici del lavoratore, la prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, l'indirizzo di reperibilità, la data di redazione, il timbro e la firma del medico.

Di seguito le varie casistiche:

- **in caso di Paesi UE:** la struttura sanitaria trasmette in Italia la certificazione medica, ove questo non avvenga, **l'obbligo di invio rimane in carico al lavoratore** che deve provvedere **entro 2 giorni** dal rilascio inoltrandola all'INPS e al datore di lavoro. L'onere di traduzione del certificato medico in italiano grava sull'INPS.
- **Paesi Extra UE convenzionati:** il lavoratore deve farsi rilasciare ed inviare entro 2 giorni il certificato medico all'INPS e al datore di lavoro; negli accordi bilaterali è definito se il certificato debba essere sottoposto a legalizzazione.
- **In caso di Paesi non convenzionati:** il lavoratore, entro 5 giorni dalla data di rilascio, deve trasmettere il certificato di malattia al datore di lavoro e alla rappresentanza diplomatica o consolare per ottenerne la legalizzazione, ovvero l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del paese dove è stato rilasciato, per poi mandarlo all'INPS (entro il termine prescrizione di un anno).

Sperando di aver fornito un'utile guida per la gestione dei casi pratici, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti,

LAVORIS S.T.P. SAS